

Titolo/Title	REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ORGANISMI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI DI ACCREDITAMENTO FIRMATARI DEGLI ACCORDI EA MLA, PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ ALLE NORME UNI 10891, UNI 11068/EN 50518 e UNI 10459.
	Regulation for the recognition of certification Bodies accredited by the other accreditation bodies signatories of Multilateral agreement (EA MLA), to issue of conformity certificates in compliance to UNI 10891,UNI11068/EN50518 and UNI 10459 standard.
Sigla/Reference	RG-16-02
Revisione/Revision	00
Data/Date	2015-07-07

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione	Il Consiglio Direttivo	Il Presidente	2015-07-14

INDICE

0.1	INTRODUZIONE.....	3
0.2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
0.3	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO / DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	4
0.4	TERMINI E DEFINIZIONI.....	5
0.5	ACRONIMI	5
	PARTE 1 - PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO	5
	PARTE 2 - PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE RICONOSCIUTI / IN CORSO DI RICONOSCIMENTO.....	10

0.1 INTRODUZIONE

Il Ministero degli Interni ha emanato il decreto n. 115 del 4 giugno 2014, entrato in vigore il 3 Settembre dello stesso anno che indica le caratteristiche e i requisiti che devono avere gli Organismi chiamati a valutare la conformità alle norme delle organizzazioni autorizzate a svolgere attività di vigilanza privata.

Tale decreto ha stabilito che dalla data di entrata in vigore dello stesso, tutti gli Istituti di Vigilanza avrebbero dovuto entro 12 mesi sottoporsi ad audit da parte di un Organismo accreditato e produrre poi al Prefetto competente la documentazione che certificava la conformità dei servizi forniti ai parametri fissati dal decreto Ministeriale n. 269/2010 e dalle norme UNI/ISO relative tra l'altro alla qualità dei servizi di Vigilanza, Telesorveglianza, custodia e scorta valori e alla competenza dei professionisti di security impiegati.

In data 24 Febbraio 2015 è stato emanato il Disciplinare del Capo della Polizia allo scopo di armonizzare le modalità di valutazione della conformità da parte degli Organismi di Certificazione indipendenti di cui al decreto del Ministero degli Interni n° 269/2010 e dei relativi allegati A,B,C,D,E,F ed F1 ed alle Norme UNI, CEI, EN di riferimento, in particolare:

- UNI 10891 applicabile agli Istituti di Vigilanza ed i relativi servizi;
- UNI 11068, EN 50518 applicabili alle centrali operative e alle centrali di telesorveglianza;
- UNI 10459 per la figura del professionista della security.

Il disciplinare prescrive inoltre che gli Enti di Accreditamento esteri, riconosciuti dai singoli Stati Membri della Comunità Europea in base al Reg (CE) 765/2008, e firmatari degli accordi EA MLA per lo specifico schema di accreditamento, in base al documento EA 2-13 M:2012M, devono svolgere attività di accreditamento in questi ambiti con la collaborazione dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA, come stabilito dalle regole di accreditamento cross frontiers. È stato stabilito inoltre che vengono inseriti nell'elenco di cui all'art.4, co.1, del D.M. 115/2014 solo gli Organismi di Certificazione accreditati, ai sensi del Reg. 765/2008, nei relativi ambiti, da ACCREDIA ovvero da altri Enti di Accreditamento firmatari degli accordi EA/IAF MLA, ma in tale ultimo caso, solo se valutati annualmente da ACCREDIA, anche con la collaborazione dell'Ente di accreditamento interessato.

Ciò premesso, si precisa che ACCREDIA ha seguito sin dagli inizi l'emanazione degli adempimenti richiesti per tale ambito e ha avviato con il Ministero degli Interni una forte sinergia, anche attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione, atta a garantire il buon funzionamento dell'accREDITAMENTO/ricONOSCIMENTO, per gli Organismi di Certificazione indipendenti che intendono operare nel settore della sicurezza privata.

0.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di riconoscimento di Organismi accreditati da altri Enti di accreditamento, firmatari degli accordi EA MLA, per il rilascio di certificazioni di conformità alle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518 e UNI 10459.

Il presente Regolamento consta di 2 parti, fra loro correlate e complementari. Precisamente:

- Parte 1: contenente le condizioni quadro regolanti il processo di riconoscimento e gli adempimenti correlati;
- Parte 2: contenente le prescrizioni relative agli organismi di certificazione riconosciuti / in corso di riconoscimento;

ed è fonte di obbligazione contrattuale nel rapporto tra ACCREDIA e i Soggetti riconosciuti, in virtù della quale:

- ACCREDIA si impegna a svolgere, con competenza, obiettività, diligenza e integrità professionale, la valutazione della conformità dell'Organismo di certificazione, ai requisiti normativi e alle disposizioni legislative applicabili, nonché alle disposizioni ACCREDIA contenute in apposite circolari e in caso di esito positivo, a concedere il riconoscimento del medesimo e, a provvedere all'inserimento dell'Organismo e relativi dati nell'apposito Registro degli Organismi riconosciuti (LS-07).

0.3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO / DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

I documenti con i riferimenti interni e normativi, nonché le disposizioni legislative da considerare per l'applicazione del presente Regolamento sono di seguito riportati.

0.3.1 Disposizioni legislative

- Legge 1 Aprile 1981, n.121 recante Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, come successivamente modificato e integrato dall'art.4 del decreto legge 8 Aprile 2008, n.59, convertito nella legge 6 giugno 2008 n.101;
- Decreto del Ministro dell'Interno n. 269/2010;
- Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, n.115;
- Disciplinare del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24-02-2015 e relativi allegati.
- ogni altro riferimento legislativo richiamato nel Disciplinare del Capo della Polizia.

0.3.2 Documenti normativi

0.3.2.1 Documenti normativi per l'accreditamento

- UNI CEI EN 17024:2012 "Requisiti generali per Organismi che eseguono le certificazioni di persone";
- UNI CEI EN 17065:2012 "Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- Linee Guida EA/IAF applicabili.

0.3.2.2 Documenti normativi per la certificazione

- UNI 10891:2000 "Servizi - Istituti di vigilanza privata – Requisiti";
- UNI 11068:2005 "Centrali di telesorveglianza – Caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo";
- UNI CEI EN 50518-1:2014 "Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme – Parte 1: Requisiti per il posizionamento e la costruzione";
- UNI CEI EN 50518-2:2014 "Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme – Parte 2: Prescrizioni tecniche";
- UNI CEI EN 50518-3:2014 "Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme – Parte 3: Procedure e requisiti per il funzionamento";
- UNI 10459:2015 "Attività professionali non regolamentate - Professionista della Security - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".

0.3.3 Documenti interni

- Circolari ACCREDIA in merito all'accreditamento/riconoscimento degli schemi di certificazione UNI 10891, UNI 11068/EN50518, UNI 10459.

0.4 TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i termini e le definizioni del Regolamento Generale RG-16 e le seguenti definizioni specifiche dello schema/settore, di cui alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065:

- prodotto: Risultato di un processo.
- processo: Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.
- servizio : Risultato di almeno un'attività necessariamente effettuata come interfaccia tra il fornitore ed il cliente, che è generalmente intangibile.
- candidato: richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.
- commissario di esame: persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale del candidato, valutarne i risultati.
- esame: attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi, quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione.

0.5 ACRONIMI

Si rimanda agli acronimi contenuti nel RG-16.

PARTE 1 - PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO

1. CRITERI ED INFORMAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO

1.1 INFORMAZIONI GENERALI

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16 con la seguente precisazione:

- 1.1.1 Condizione perché un OdC possa essere riconosciuto è che sia in possesso di un accreditamento rilasciato da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi EA IAF MLA e che sia in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 115/2014.

1.2 PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16 con la precisazione che la Domanda di riconoscimento di un OdC deve essere presentata ad ACCREDIA - DC utilizzando l'apposita modulistica DR-03, disponibile sul sito web di ACCREDIA, corredata della documentazione ivi richiesta.

1.3 PROCESSO DI RICONOSCIMENTO

1.3.1 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.3.2 VERIFICHE ISPETTIVE

1.3.2.1 Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16 con la precisazione che ad avvenuto espletamento, con esito positivo, dell'esame documentale di cui sopra, FT, sentito DDC, dispone l'effettuazione di una verifica in accompagnamento, allo scopo di verificare che le prassi operative adottate dall'OdC, relativamente alle attività svolte su territorio nazionale Italiano, siano conformi al Disciplinare del Capo della Polizia.

La durata di tale verifica è stabilita dall'OdC e dovrà essere coerente con quanto definito dal Disciplinare del Capo della Polizia; in ogni caso non potrà essere inferiore ad 1 giorno uomo.

La VA consiste nell'osservazione del comportamento degli ispettori dell'OdC durante l'effettuazione delle attività correlate alla certificazione di prodotto/servizio e dei commissari di esame durante una sessione di esame.

Le verifiche ispettive in accompagnamento hanno i seguenti scopi:

- verificare l'efficacia delle procedure dell'OdC, con particolare riferimento alla messa in campo di ispettori/commissari di esame, provvisti delle necessarie esperienze e competenze;
- osservare il comportamento degli ispettori/commissari di esame e la conformità di tale comportamento alle procedure dell'Organismo e ad ogni altro riferimento normativo applicabile all'Organismo stesso.

Nel caso in cui vengano riscontrate e formalizzate una o più Non Conformità nel corso della VA, si applicano le prescrizioni di cui al § 1.3.2.4 del Regolamento Generale RG-16.

La VA è eseguita da almeno un ispettore ACCREDIA-DC.

Nei casi in cui tra gli Ispettori ACCREDIA-DC non esista una sufficiente competenza, relativamente ai processi e ai prodotti/servizi dell'organizzazione sede della VA o in relazione alla figura professionale da certificare, all'ispettore viene affiancato un Esperto scelto dall'apposito Elenco ACCREDIA DC.

Per le VA, l'Organismo è tenuto ad inviare ad ACCREDIA il piano di verifica almeno 3 giorni lavorativi prima dell'effettuazione della verifica stessa.

1.4 PROCESSO DECISIONALE PER LA CONCESSIONE DEL RICONOSCIMENTO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1.4.1 Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16 con la precisazione che con la concessione del riconoscimento, ACCREDIA comunica al Dipartimento della pubblica sicurezza il nominativo dell'OdC riconosciuto che viene inserito nell'elenco di cui all'art.4 , co.1, del D.M. 115/2014. ACCREDIA procede inoltre ad inserire il nominativo dell'OdC nell'apposito Elenco LS-07, che viene pubblicato nel sito web di ACCREDIA

Le certificazioni rilasciate dall'OdC, in relazione agli schemi di certificazione UNI 10891, UNI11068/EN 50518 e UNI 10459 , antecedentemente al conseguimento del medesimo acquistano lo stato di certificazioni riconosciute e dovranno essere redatte in accordo alle disposizioni editoriali contenute negli Allegati del Disciplinare del Capo della Polizia.

1.5 SORVEGLIANZA DEL RICONOSCIMENTO

1.5.1. Generalità

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16 con le seguenti precisazioni:

1.5.1.1 ACCREDIA - DC svolge, mediante apposite verifiche, attenta e continua attività di sorveglianza sull'OdC riconosciuto, sia tramite verifiche programmate (comunicate formalmente tramite un programma annuale di sorveglianza), sia mediante verifiche straordinarie (anche con breve preavviso), onde accertare il continuo rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, delle norme e guide internazionali, del Disciplinare del Capo della Polizia e delle prescrizioni contenute nelle circolari ACCREDIA.

1.5.1.2 Per quanto attiene alle verifiche programmate (concordate con l'OdC tramite preventivo tecnico economico), è prevista l'effettuazione di una o più verifiche in accompagnamento a seconda del numero dei certificati emessi.

In particolare per gli schemi di certificazione UNI 10891 e UNI 11068/ EN 50518 si applicano le seguenti regole :

- se l'OdC ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, deve essere effettuata 1 verifica in accompagnamento;
- se l'OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento;
- se l'OdC ha emesso più di 201 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate 3 verifiche in accompagnamento.

Mentre per lo schema di certificazione UNI 10459 vengono condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdC ha emesso meno di 20 certificati nello schema di certificazione, deve essere eseguita 1 verifica in accompagnamento (assistere agli esami);
- se l'OdC ha emesso più di 20 certificati nello schema, devono essere eseguite 2 verifiche in accompagnamento (assistere agli esami).

1.5.2 SORVEGLIANZA DEL RICONOSCIMENTO PROGRAMMATA

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.5.3 SORVEGLIANZA DEL RICONOSCIMENTO NON PROGRAMMATA

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.5.4 PROCESSO DECISIONALE E CONCESSIONE DEL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.5.5 MODIFICHE DELLO STATO DI RICONOSCIMENTO E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DEL RICONOSCIMENTO

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.6 SOSPENSIONE E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

1.6.1 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16 con la precisazione che a seguito di revoca del riconoscimento, l'Organismo deve immediatamente cessare di emettere certificati con riferimento alle prescrizioni applicabili del Disciplinare del Capo della Polizia e alle disposizioni ACCREDIA contenute in apposite circolari.

La revoca del riconoscimento viene pubblicata su sito web di ACCREDIA. In particolare il nominativo dell'OdC viene cancellato dal Registro degli Organismi riconosciuti LS-07 e da ogni altra sede applicabile ed ACCREDIA provvede a comunicare la revoca del riconoscimento al Dipartimento della pubblica sicurezza.

In conformità alle disposizioni contenute nella Guida IAF/ILAC-A5:03/2011, M.8.3.2.1 *Withdrawal of an accreditation has consequences on the customers of the certification body. The effective measures required by clause 8.3.2 d) shall include provisions for the withdrawal of certificates issued by certification bodies under their scope of accreditation. The accreditation body shall require the CAB to provide its customers with information on the withdrawal of its accreditation and on its consequences, si precisa che i certificati emessi dall'Organismo riconosciuto (anche quelli emessi in data antecedente al provvedimento di revoca), non risultano più coperti da riconoscimento.*

1.6.2 SOSPENSIONE RICHIESTA DALL'ORGANISMO

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.6.3 RIDUZIONE PROCEDURALE DI SCOPO E RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.7 RIPRISTINO DEL RICONOSCIMENTO

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.8 RECLAMI, RISERVE E APPELLI

1.8.1 RECLAMI

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.8.2 RISERVE

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.8.3 APPELLI

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.9 OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ORGANISMO

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

1.10 OBBLIGAZIONI A CARICO DI ACCREDIA

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-16.

PARTE 2 - PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE RICONOSCIUTI / IN CORSO DI RICONOSCIMENTO

2.1 COLLABORAZIONE CON ACCREDIA

2.1.1 Come già in parte specificato, l'Organismo deve consentire a ACCREDIA di:

- scegliere il gruppo di audit incaricato dall'OdC, e/o l'organizzazione, sessione di esame presso cui effettuare le verifiche ispettive in accompagnamento. A tal fine l'OdC deve trasmettere in maniera tempestiva a ACCREDIA-DC, su richiesta del medesimo, la programmazione relativa alle proprie attività ispettive e ogni altra informazione necessaria all'effettuazione delle verifiche da parte ACCREDIA, in tempo utile per la relativa pianificazione;

2.1.2 Ogni notizia – in qualsiasi modo afferente ai rapporti tra ACCREDIA e gli OdC o ai rapporti tra gli OdC e le entità certificate o le persone da certificare/certificande – deve essere mantenuta riservata, vale a dire non deve essere comunicata a terzi salvo che:

- la pubblicazione sia prevista dalle regole di riconoscimento;
- la comunicazione sia prevista ai sensi del presente Regolamento e/o dalle Circolari ACCREDIA o sia ritenuta necessaria da ACCREDIA per l'efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta ai destinatari della medesima;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità giudiziaria;
- la divulgazione avvenga su consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.6.

2.2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE RICONOSCIUTO/ IN CORSO DI RICONOSCIMENTO

2.2.1 Composizione, caratteristiche e qualifica degli Organi/Funzioni coinvolti nelle attività dell'organismo e nel rilascio di certificazioni

Si applicano i criteri di competenza definiti negli allegati del Disciplinare del Capo della Polizia, applicabili ai singoli schemi di certificazione.

2.3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

2.3.1 Gli OdC procedono alla certificazione degli Istituti di vigilanza privata e dei relativi servizi secondo gli schemi di certificazione e i requisiti previsti dagli Allegati A, B e C del Disciplinare del Capo della Polizia (nei termini di rispetto dei tempi di verifica fissati a seconda della tipologia di verifiche, di classificazione dei rilievi, di durata della certificazione e modalità di verifica, di scopo del certificato, di tariffario, di prerequisiti laddove applicabili e di ogni altra condizione stabilita dagli Allegati).

2.3.2 Gli OdC dovranno utilizzare le check-list di cui alle Tabelle 1,2,2.1, 2.2. e 3 che costituiscono parte integrante del Disciplinare del Capo della Polizia.